

## BILANCIO E CONTABILITÀ

### **Rottamazione, serve più tempo**

Agli enti locali serve più tempo per decidere se istituire la sanatoria degli atti della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali notificati dal 2000 al 2016.

L'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 ha fissato al prossimo 1° febbraio il termine per la sanatoria degli atti della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali notificati dagli enti locali dal 2000 al 2016. Da più parti, però, si chiede di prorogare la scadenza al 31 marzo 2017 con un emendamento allo stesso decreto Milleproroghe o tramite un D.L. ad hoc in materia di finanza locale, che dovrebbe anche aggiustare il tiro sul Fondo di solidarietà.

Attualmente, il legislatore ha fissato termini diversi per l'adozione dei regolamenti sulle entrate e per l'istituzione con regolamento della definizione agevolata delle ingiunzioni: la brevità del termine a disposizione degli enti locali per attuare questa scelta potrebbe impedire l'emanazione della deliberazione della sanatoria e ledere, quindi, le legittime aspettative dei contribuenti di potersene avvalere. Nonostante, infatti, l'art. 5, co. 11 del D.L. n. 244/2016 abbia prorogato al 31 marzo 2017 l'approvazione dei bilanci di previsione e, di conseguenza, l'emanazione di delibere e regolamenti, è rimasta ferma al 1° febbraio la scadenza per la rottamazione delle ingiunzioni notificate dagli enti locali dal 2000 al 2016 e non pagate. La sanatoria è ammessa per le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali, la cui disciplina è contenuta nel testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (R.D. n. 639/1910). L'ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il termine del 30 settembre 2018. L'omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute impedisce il perfezionamento del condono e consente il loro recupero entro i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge. La presentazione dell'istanza di adesione sospende i termini di prescrizione e decadenza.

*Fonte: Italia Oggi n. 14 del 17/01/2017 pag. 31*

*Autore: Sergio Trovato*